



# COMUNE DI VICENZA

Proposta N. 355

## DETERMINA N. 444 DEL 28/02/2022

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Munaretto Elena

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Munaretto Elena

DA INSERIRE NELL'ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SERVIZIO ISTRUZIONE SPORT PARTECIPAZIONE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ? NO

### **OGGETTO:**

SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT, PARTECIPAZIONE - IMPIANTO SPORTIVO TENNIS COMUNALI DI VIA MONTE ZEBIO, 42. REVISIONE DELLA CONCESSIONE AI SENSI DELL'ART. 216 DEL D.L. 34/2020, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 77/2020. NON SOGGETTO A CIG.

## IL DIRIGENTE

Ricordato che con atto di concessione n. 27490 di Rep. S. del 14.09.2010 è stata affidata alla "Associazione Sportiva 98 Dilettantistica" ora "SSD Tennis Comunali Vicenza srl", la gestione dell'impianto sportivo di via Monte Zebio, 42 a seguito di apposita gara ufficiosa, per la durata di anni nove a decorrere dal 01.09.2010, scadenza successivamente posticipata di un ulteriore anno, fino al 31.08.2020;

Tenuto conto che con atto n. 27726 di Rep. S. del 31.07.2012 è stata prorogata di ulteriori nove anni la scadenza della concessione originaria a fronte dell'esecuzione di interventi di riqualificazione e ristrutturazione resisi necessari a seguito dell'alluvione del 2010 che hanno interessato l'area dove insiste l'impianto sportivo, portando la scadenza della concessione al 31.08.2029;

Dato atto che con determina n. 1828 del 10.10.2019 si è proceduto a integrare il contratto di concessione sopra indicato, tenuto conto che la Società concessionaria ha chiesto di realizzare, a propria cura e spese, alcuni interventi di manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche, approvati con determinazione dirigenziale n. 1085 del 06.06.2019 per l'importo complessivo di euro 124.769,65 a seguito della decisione della Giunta comunale n. 150 dell'8.05.2019, rimanendo invariata la durata della concessione in essere;

Considerato che la SSD Tennis Comunali Vicenza srl, con nota PGN 15050 del 31.01.2022 ha formalmente chiesto l'attivazione della procedura di riequilibrio economico e finanziario della concessione in oggetto, ammesso dall'art. 216, comma 2 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 17.07.2020 n. 77, ai sensi del quale: "In ragione della sospensione delle attività sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e del Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali le parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originalmente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di far fronte ai sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione [...]";

Verificato che, in seguito alla diffusione del virus Covid-19, l'Impianto è rimasto totalmente chiuso al pubblico nel primo *lockdown* imposto dal DPCM del 9 marzo 2020, dal 9 marzo al 14 maggio 2020 e che, dopo tale data, l'attività è ripresa con forti restrizioni, alternando periodi in cui l'accesso al Centro sportivo è stato limitato ai soli atleti agonisti, ad altri in cui sono state imposte misure di distanziamento e regole diversificate a seguito dell'introduzione del sistema dei colori a seconda della zona di rischio, oltre all'adozione di specifici "protocolli covid" emanati sia dalle autorità ministeriali che dalle Federazioni sportive delle discipline di riferimento;

Dato atto che tali restrizioni hanno sensibilmente ridotto i ricavi e aumentato i costi di gestione, influenzando negativamente sull'equilibrio economico-finanziario della concessione in essere;

Esaminata la relazione illustrativa allegata alla richiesta sopra citata, depositata agli atti dell'Ufficio Sport, che contiene:

- il Piano Economico Finanziario (PEF) del periodo 2012/2029, come previsto in sede di concessione (Piano 1);
- il PEF del periodo 2012/2029 integrato e modificato in conseguenza dell'evento pandemico da covid-19 manifestatosi a inizio 2020 e ancora in corso (Piano 2);
- il PEF che permette di ripristinare l'equilibrio economico-finanziario della concessione, tenuto conto della previsione di allungamento della concessione di un triennio, in applicazione della misura di riequilibrio ammessa dal già citato art. 216 del D.L. 34/2020 (Piano 3);

Rilevato che il metodo seguito per la determinazione del riequilibrio prende come riferimento la Relazione Illustrativa della *"Guida alle Pubbliche Amministrazioni per la redazione di un contratto di concessione per la progettazione, costruzione e gestione di opere pubbliche in partenariato pubblico-privato"* (approvata dall'ANAC e dalla Ragioneria dello Stato e su cui si è espresso il Consiglio di Stato con parere n. 823/2020), avuto particolare riguardo alle indicazioni di commento all'art. 32 dello schema di contratto (che disciplina, appunto, il Riequilibrio Economico-Finanziario) dove, tra le altre indicazioni, si legge che:

*"[. . .] la revisione del PEF successivo ad un evento destabilizzante, così come tassativamente previsto dal Contratto, o ad un evento favorevole dovrà ristabilire l'equilibrio economico e finanziario, prestando molta attenzione che tale riequilibrio possa modificare la posizione finanziaria del Concessionario venutasi a maturare nel corso del contratto per tutti i fattori di cui lo stesso è responsabilizzato in virtù dell'allocazione dei rischi. Il riequilibrio deve servire per riequilibrare (riportare) il PEF alla situazione antecedente all'evento. Tale condizione vale sia per gli indicatori di redditività, sia per quelli di sostenibilità finanziaria. In generale, si utilizza come indicatore di riferimento per la rinegoziazione il TIR (di progetto o di azionista, a seconda del livello scelto per misurare l'equilibrio economico e finanziario), il ripristino del TIR a valori di equilibrio dovrebbe ripristinare al valore di equilibrio anche gli indicatori di bancabilità, che possono aver subito modifiche dalla manifestazione degli eventi che hanno imposto la procedura di rinegoziazione (...)"*;

Rilevato dalla relazione illustrativa sopra citata che il principale indicatore di redditività, ossia il TIR (Tasso Interno di Rendimento) si è ridotto, dal valore percentuale del 10,11% del Piano 1 (PEF periodo

2012/2029) al valore del 5,38% del Piano 2 (PEF 2012/2029 condizionato dall'evento pandemico) e si attesta al valore del 7,30% nel Piano 3 (PEF con ripristino equilibrio economico-finanziario a seguito applicazione art. 216 del D.L. 34/2020), non eccessivamente inferiore rispetto a quello previsto senza l'effetto della pandemia;

Dato atto che, anche l'esame del VAN (Valore Attuale netto dell'investimento) è passato dal valore di + 95.399 della previsione ante covid (Piano 1) al valore di - 25.077 (Piano 2) per effetto della pandemia, con una previsione di + 16.828 (Piano 3) con l'applicazione dell'art. 216 del DL 34/2020 per il periodo massimo consentito, pari a tre anni;

Ritenuto, dall'esame delle situazioni patrimoniali ed economiche previsionali originali in assenza di covid e a seguito di covid, contenute nella relazione illustrativa sopra richiamata e predisposta dal concessionario, nonché degli indicatori elaborati nella stessa (flussi di cassa netto dell'esercizio, VAN, TIR, DSCR, LLCR, ROE, ROI, ROD e altri), che i dati emersi evidenziano che la proroga per il periodo di tre anni ammessa dall'art. 216 del DL 34/2020 influirebbe positivamente e in modo determinante sul ripristino dell'equilibrio economico e finanziario della concessione, compromesso dagli effetti della pandemia sopra illustrati, consentendo di mantenere invariata l'allocazione del rischio in capo al concessionario SSD Tennis Comunali Vicenza srl;

Tutto ciò premesso;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 16/12/2021 che approva il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Visto il documento programmatico triennale denominato "Piano della Performance" per il triennio 2021/2023, e successive variazioni, che adotta, altresì, gli obiettivi strategici ed operativi di gestione affidati ai Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 99 del 9/6/2021;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 116 del 7/7/2021 che approva il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021/2023 (P.E.G.) (e successive variazioni);

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

Visto l'art. 3 della L. 136/2010 ed i conseguenti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera di Consiglio comunale n. 11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

**DETERMINA**

1) di accogliere, sulla base delle motivazioni e degli elementi illustrati in premessa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, l'istanza PGN 15050 del 31.01.2022 presentata dalla società SSD Tennis Comunali Vicenza srl (CF e PIVA 03370290284), con sede a Vicenza in via Monte Zebio, 42, concessionaria dell'impianto sportivo comunale di tennis ubicato in via Monte Zebio, 42, finalizzata alla revisione della concessione in essere per effetto della previsione dell'art. 216 del DL 19.05.2020 n. 34, convertito nella legge 17 luglio 2020 n. 77, con la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, mediante la proroga di tre anni della durata della stessa;

2) di concedere, esaminati i PEF prodotti dal concessionario e indicati in premessa, riferiti alla situazione dei dati in assenza di pandemia, con gli effetti della pandemia e con il ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della concessione sulla base di quanto previsto dal sopra citato DL 34/2020, la proroga della durata della concessione, attualmente con scadenza fissata al 31.08.2029, per il periodo massimo ammesso di anni tre, fino al 31.08.2032;

2) di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi degli articoli 147-bis, comma 1, 147-quinquies del Tuel, D. Lgs. n. 267/2000 e dei principi contabili;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, né altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune.

- di attestare il rispetto delle norme vigenti in materia di contributi delle P.A. e, in particolare, l'art. 4, comma 6 del DL 6/7/12, n. 95, conv. nella L.7/8/12, n. 135 - divieto di erogare contributi a soggetti che effettuano servizi per conto del Comune.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

MUNARETTO ELENA / ArubaPEC S.p.A.

---

Documento firmato digitalmente  
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)